INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RICOSTRUZIONE DEL TEATRO "LA FENICE" DI VENEZIA

Art. 3

Interventi di urgenza e ripristino opere pubbliche danneggiate

Il prefetto di Napoli, o suo delegato, provvede alla realizzazione degli interventi di urgenza e, per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996, sentito il sindaco di Napoli, degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il prefetto puo' avvalersi degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno individuate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe, ove necessario.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1996, non più in vigore dal 7 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia
Estremi	Decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-straordinari-per-la-ricostruzione-del-teatro-la-fenice-di/art-3-interventi-di-urgenza-e-ripristino-opere-pubbliche-danneggiate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it